



Università
Ca' Foscari
Venezia

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO E LA PARTECIPAZIONE AI MAGGIORI RANKING INTERNAZIONALI

CIG: 792803449F

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto per il monitoraggio e la partecipazione ai maggiori ranking internazionali, secondo quanto previsto nel capitolato speciale.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO - DURATA

L'importo biennale stimato a base di gara ammonta a € 64.000,00 (Euro sessantaquattromila/00), IVA di legge esclusa. Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno, per un importo stimato di € 32.000,00 (Euro trentaduemila/00), al netto di IVA di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno venti giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, per una durata complessiva di tre anni, è pari ad € 96.000,00 (Euro novantaseimila/00), al netto di IVA.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA

Il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), secondo le disposizioni del presente avviso.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

DIVIETI:

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 2) È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.
- 3) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 4) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che a pena di esclusione:

- I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- III) siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- IV) abbiano realizzato, con esito positivo, servizi di consulenza finalizzati al ranking internazionale, negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) almeno pari a euro 32.000,00 (IVA al 22% esclusa).

Il mancato possesso, anche di un solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: la verifica dei requisiti avverrà, ove possibile, attraverso il Sistema AVCPass. Gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) – “Servizi” – “Servizi on line” - “AVCPass”-

“Accesso riservato all’Operatore economico”, secondo le istruzioni ivi contenute. Per richiedere il PASSOE il partecipante dovrà fare riferimento al CIG relativo alla presente procedura.

ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente dovrà presentare un plico contenente, a pena di esclusione, le seguenti buste separate, idoneamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con la dicitura:

- busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- busta B) “OFFERTA TECNICA”
- busta C) “ OFFERTA ECONOMICA”

6.1 BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:

6.1.1. domanda di ammissione;

6.1.2. (solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza;

6.1.3. (solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario;

6.1.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;

6.1.5. garanzia provvisoria in originale;

6.1.1. **Domanda di ammissione** in lingua italiana secondo lo schema allegato A), con marca da bollo da € 16,00, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

1.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, Codice):

a.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/90, dall’art. 291quater del D.P.R. 43/73 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

a.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all’art. 2635 c.c.;

a.3 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

a.4. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

a.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

a.6. delitti di cui agli artt. 648bis, 648ter e 648ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e s.m.i.;

a.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs. 24/2014;

- a.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.;
- che è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.
- (precisare per ogni soggetto, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara tutte le condanne – con l'indicazione della norma giuridica violata, la pena applicata e l'anno di condanna, e gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
- 1.3. (solo nel caso in cui non vi sono soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara)
- che non vi sono soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara;
- 2) l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);
- 3) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, del Codice);
- 4) che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice);
- 5) che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice)
- (nel caso di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice – riportare tutte le violazioni accertate);
- 6) che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- (fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - art. 80, comma 5, lett. b) del Codice);
- 7) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);
- (L'operatore economico deve riportare tutti gli illeciti professionali di cui è reso colpevole)
- 8) di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice;
- (c-bis: l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
- 9) di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice;
- (c-ter: l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);*

- 10) che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
- 11) che l'operatore economico non è in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- 12) di non essere in presenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- 13) che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- 14) che l'operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- 15) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice);
- 16) che l'operatore economico non ha a proprio carico nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunque di aver rimosso ogni violazione nel caso di accertamenti definitivi precedenti all'anno (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- 17) (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice)
- a) che l'operatore economico non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (precisare motivazioni)
- ovvero
- b) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99;
- 18) (nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modificazioni dalla L. 203/91) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice)
- a) che l'operatore economico ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- ovvero
- b) che l'operatore economico non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi previsti dall'art. 4 c. 1 della L. 689/81 e s.m.i.;
- 19) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);

- 20) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università, che per quanto compatibili si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- 21) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 22) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti;
- 23) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre
ovvero
che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l'appalto;
- 24) di aver verificato l'eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di aver giudicato pertanto l'offerta remunerativa;
- 25) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- 26) (solo per il concorrente avente diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)
di aver diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice (precisare motivazione della riduzione);
- 27) (solo se di interesse)
di non dover presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattasi di:
- microimpresa;
- piccola impresa;
- media impresa;
- raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 28) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- 29) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:
29.1 (per i **soggetti in carica**, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa durata)
29.2 (per i **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione)
- 30) di aver realizzato, con esito positivo, servizi di consulenza finalizzati al ranking internazionale, realizzati negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018) almeno pari a euro ... (IVA al 22% esclusa).

31) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:

- di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

-di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice).

Il concorrente potrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice utilizzando il DGUE debitamente compilato e sottoscritto, su supporto cartaceo o elettronico. Qualora il DGUE venga presentato su supporto digitale, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Al DGUE dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni integrative:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

b.1. per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale;

b.2. per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale, data cessazione.

L’esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice:

a) costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art. 80, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l’Ateneo ritiene che le misure di cui al comma 7 dell’articolo 80 sopra citato sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.

L’Università esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Università ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Università dovrà inviare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere unico sia nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di raggruppamento. In quest'ultimo caso, l'indirizzo PEC dovrà corrispondere a quello della capogruppo. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile unico del procedimento, diversamente l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

PARTECIPAZIONE R.T.I. E CONSORZI

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di ammissione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese del raggruppamento temporaneo/consorzi ordinario, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) del Codice qualora non siano i diretti esecutori dell'appalto, sono tenuti a dichiarare per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre. In tal caso alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1.1. (dal punto 1 al punto 19 e punti 28 e 29) di tutti i consorziati esecutori dell'appalto, rese secondo lo schema allegato B).

Relativamente ai consorziati esecutori dell'appalto opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) **Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** alla capogruppo ovvero atto costitutivo in originale o copia conforme all'originale.

6.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) **Dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario**, secondo lo schema allegato C), specificando le percentuali di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

6.1.4 **PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

6.1.5. Garanzia provvisoria in originale: i concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente. **L'importo intero della cauzione ammonta a € 1.280,00.**

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione in contanti può essere costituita secondo una delle seguenti modalità:

- 1) attestazione di bonifico bancario a favore dell'Università Ca' Foscari Venezia, riportando come causale <<Garanzia provvisoria – procedura negoziata per affidamento del servizio di ranking internazionale – CIG: 792803449F>>, sul conto corrente intestato all'Università presso Banca Friuladria – IBAN IT 81 N 05336 02020 000046602815;
- 2) assegno circolare intestato all'Università Ca' Foscari Venezia.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (bonifico bancario e assegno circolare), all'offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Rimane salvo quanto previsto allo stesso art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà riportare la dicitura <<Garanzia provvisoria – procedura negoziata per affidamento del servizio di ranking internazionale – CIG: 792803449F >>, e prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- d) l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

La garanzia dovrà inoltre essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di scadenza del termine di **presentazione dell'offerta**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente dovrà allegare alla cauzione provvisoria la documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa. In alternativa, il beneficio alla riduzione della garanzia dovrà essere autocertificato nella domanda di ammissione (**punto 26**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di r.t.i. e di consorzio ordinario, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione della garanzia definitiva.

NEL CASO DI RTI COSTITUENDI, LA GARANZIA PROVVISORIA (esclusi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 - bonifico bancario e assegno circolare) DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTI I CONCORRENTI ASSOCIANDI.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

6.2 BUSTA B) "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o da un suo procuratore, che illustri tutti gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

La relazione tecnica dovrà essere sviluppata per singolo criterio/sub criterio di valutazione che dovrà essere riportato in calce ad ogni argomento trattato.

L'offerta tecnica non deve riportare a pena di esclusione i dati relativi all'offerta economica.

La Commissione procederà alla valutazione della sola documentazione tecnica presente nella busta B) "OFFERTA TECNICA". In assenza di documentazione o di documentazione carente (che non renda possibile la valutazione) relativa ai singoli elementi di valutazione, la Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

6.3 BUSTA C) "OFFERTA ECONOMICA"

La busta C) "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata utilizzando il modulo di cui all'allegato D), corredato da una marca da bollo da € 16,00. L'offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta da applicare sul prezzo posto a base di gara, espressa in cifre e in lettere, fino a due cifre decimali.

Nel caso di discordanza tra la percentuale offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella espressa in lettere.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso andrà allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, da inserire nella busta A) Documentazione amministrativa.

L'offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatte salve le eventuali proroghe richieste dall'Università.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte:

- con riserve o condizione;
- plurime;
- inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 luglio 2019** a mezzo servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito al seguente indirizzo:

**UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
SETTORE PROTOCOLLO
DORSODURO 3246 – 30123 VENEZIA**

E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, entro il termine sopraccitato, al Settore Protocollo – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, che rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di tel. e PEC (nel caso di r.t.i. sul plico devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con l'indicazione della capogruppo e delle mandanti);
2. scritta **“NON APRIRE – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE GIORNO 22 LUGLIO 2019 - ORE 12.00 E L'INDICAZIONE “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RANKING INTERNAZIONALE – CIG: 792803449F”.**

Il recapito in tempo utile del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si precisa che il Settore Protocollo dell'Università è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30, il mercoledì anche 14.30 – 16.30.

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'offerta verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, risultante dalla somma dei seguenti punteggi:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Offerta tecnica | max punti 70 |
| • Offerta economica | max punti 30 |

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei requisiti di valutazione di seguito elencati:

1) Esperienza maturata prima del 2016 in servizi di ranking internazionale, come sotto specificati, con particolare riferimento al periodo di effettiva attività, sul mercato, dell'operatore economico > Punteggio massimo 15 punti.

Sarà valutata l'esperienza maturata in anni precedenti al 2016 in servizi di consulenza specificatamente rivolta al ranking internazionale, avente finalità di aumento di reputazione dell'Ateneo, del suo brand, della sua conoscenza e conoscibilità sul piano internazionale.

2) Contenuto complessivo della proposta d'offerta e adeguatezza della stessa agli obiettivi del progetto per l'erogazione del servizio in oggetto, strutturata sulla predisposizione e trasmissione di una relazione metodologica basata sul progetto di organizzazione generale del servizio, da cui risulti chiaramente la *mission* dell'operatore

economico, le fasi di esecuzione e svolgimento del progetto, gli strumenti utilizzati e da utilizzare per un efficace raggiungimento degli obiettivi richiesti dal presente avviso di gara, le tecniche di valutazione del mercato, la tipologia di personale impiegato per la gestione, lo sviluppo, la finalizzazione del progetto > Punteggio massimo 35 punti.

Sarà presa in considerazione la capacità progettuale coordinata con gli obiettivi dell'appalto, in un'ottica di ottimizzazione ed economicità delle risorse.

Sarà altresì presa in considerazione l'indicazione e la descrizione di un'attività di monitoraggio sull'andamento del servizio in relazione agli obiettivi previsti dal presente avviso di gara. In particolare, dovranno essere le indicate tempistiche di monitoraggio (ad esempio settimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale) dettagliando, a seconda della proposta indicata, adeguata motivazione comprovante l'efficacia e l'efficienza della soluzione offerta.

Sarà inoltre presa in considerazione la reportistica che si intende fornire (sia in loco sia attraverso ogni altro mezzo efficace di comunicazione e trasmissione utilizzabile), con indicazione da parte dell'operatore economico di tempistiche di assistenza fornita (ad esempio giornaliera, settimanale, mensile) e la reperibilità in caso di criticità e/o necessità di supporto urgente (indicazione di tempistiche di riscontro e di personale a tale compito addetto).

3) Proposte migliorative per l'erogazione del servizio richiesto dall'Università Ca' Foscari Venezia, ulteriori rispetto a quelle indicate nella proposta offerta e nella scheda-progetto > Punteggio massimo 10 punti.

Saranno prese in considerazione la pertinenza ed adeguatezza di eventuali proposte migliorative aggiuntive rispetto a quelle inserite nella proposta e nella scheda-progetto, utili all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio in termini di impiego delle risorse, tempo investito e risparmiato, costi preventivati e benefici raggiunti (a titolo esemplificativo, la creazione di un servizio di raccolta di nominativi utili e contestuale organizzazione di un Database finalizzato alla messa in disponibilità ed all'archiviazione, per eventuali attività future, dei contatti acquisiti; l'individuazione di azioni e misure incentivanti rispetto ai criteri utilizzati dai ranking internazionali allo scopo di accrescere il posizionamento dell'Università Ca' Foscari Venezia; l'individuazione di eventuali Paesi target verso cui indirizzare in via prioritaria le proposte migliorative, in linea con le caratteristiche dell'Università Ca' Foscari Venezia ecc.).

4) Proposte di formazione aggiuntiva, rispetto a quella prevista all'art. 1, lett. d) del capitolato speciale, del personale universitario (sia tecnico – amministrativo che docente) presso la sede dell'Università in funzione di una più completa ed aggiornata conoscenza della materia, al fine di sviluppare competenze anche interne all'Ateneo per migliorare il posizionamento dell'Ateneo sui ranking internazionali > Punteggio massimo 10 punti.

Sarà valutate l'efficacia e la pertinenza - e la relativa durata temporale – di proposte volte alla formazione di personale universitario attraverso sessioni formative volte allo sviluppo di competenze mirate ad aumentare la conoscenza e l'utilizzo strumentale dei principali meccanismi di funzionamento dei ranking internazionali (ad esempio, attività di comunicazione mirata all'aumento della reputazione dell'Ateneo e del suo brand all'estero; la capacità di selezionare i principali eventi, manifestazioni, convegni ed attività di settore particolarmente rilevanti).

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizioni dei punteggi e griglie di valutazione:

	Descrizione criterio	Punti	Punteggio
1	Esperienza maturata prima del 2016 in servizi di ranking internazionale	Punti max	Punteggio massimo
	Un anno di attività	3	15
	due anni di attività	6	
	tre anni di attività	9	
	quattro anni di attività	12	

	oltre quattro anni di attività	15	
2	Contenuto della proposta d'offerta e adeguatezza della stessa agli obiettivi del progetto per l'erogazione del servizio di ranking internazionale	Punti max	Punteggio massimo
Pertinenza delle soluzioni	Ottimo	10	10
	Buono	7.5	
	Discreto	5	
	Sufficiente	2.5	
	Insufficiente	0	
Adeguatezza delle soluzioni	Ottimo	10	10
	Buono	7.5	
	Discreto	5	
	Sufficiente	2.5	
	Insufficiente	0	
Attività di monitoraggio	Ottimo	10	10
	Buono	7.5	
	Discreto	5	
	Sufficiente	2.5	
	Insufficiente	0	
Periodicità della reportistica migliorativa rispetto a quella prevista all'art.1 lett. c) del capitolato speciale.	Quindicinale	5	5
	Mensile	3	
	Bimestrale	1	
3	Proposte migliorative per l'erogazione del servizio di ranking internazionale richiesto dall'Università Ca' Foscari Venezia	Punti max	Punteggio massimo
Pertinenza delle soluzioni	Ottimo	5	5
	Buono	4	
	Discreto	3	
	Sufficiente	1.5	
	Insufficiente	0	
Adeguatezza delle soluzioni	Ottimo	5	5
	Buono	4	
	Discreto	3	
	Sufficiente	1.5	
	Insufficiente	0	
4	Proposta di formazione aggiuntiva del personale universitario (sia tecnico – amministrativo che docente) in funzione di un miglior ranking internazionale	Punti max	Punteggio massimo
Efficacia e pertinenza della proposta	Ottimo	5	5
	Buono	4	
	Discreto	3	

formativa	Sufficiente	2	5
	Insufficiente	1	
Ore aggiuntive annuali rispetto a quelle previste all'art. 1, lett. d) del capitolato speciale	18	5	
	12	3	
	6	1	

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_n = R_n / R_{max} * 30$$

Dove:

P_n: punteggio concorrente i-esimo

R_n: ribasso concorrente i-esimo

R_{max}: ribasso massimo

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

ART. 9 - DATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA PUBBLICA

9.1 SEDUTA PUBBLICA

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 23 luglio 2019, alle ore 9.30, presso la sala Archivio, II° piano Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i loro delegati, muniti di specifica delega. Il soggetto delegato dovrà presentarsi munito di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

Le eventuali variazioni della data e del luogo di espletamento della seduta pubblica, nonché la fissazione delle successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.unive.it/appalti>. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. È onere del concorrente visionare costantemente tale sito.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- 1) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- 2) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio.

L'Ateneo adotterà, con decreto del direttore generale, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

9.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

9.3. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, nella stessa giornata, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente avviso.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente avviso.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La commissione procederà dunque a sommare per ciascun concorrente il punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica per la formulazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

9.4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9.5. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento con apposito provvedimento (decreto del direttore generale).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, con scrittura privata.

9.6. AFFIDAMENTO PER MOTIVI D’URGENZA

L’Università, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di affidare il servizio oggetto della presente gara in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate all'indirizzo internet www.unive.it/appalti Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 3) Tutta la documentazione di gara:
 - Avviso di gara;
 - Capitolato speciale;
 - Schema di contratto;
 - Allegato A) – domanda di ammissione;
 - Allegato B) – dichiarazione da rendersi dalle imprese consorziate esecutrici dell'appalto;
 - Allegato C) – dichiarazione raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario;
 - Allegato D) – offerta economicaè disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unive.it/appalti>.
- 4) E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o per l'avviso di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso.
- 6) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Magni – 041.2347569.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato